

Formazione Maggioli

Incompatibilità/Inconferibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 39/2013)

Roma, 25 settembre 2017

Docente:

Valerio Sarcone

Funzionario Giuridico, Presidenza Consiglio dei Ministri.

Autore di pubblicazioni in materia

Art. 1, comma 42, legge n. 190/2012
(VEDI DOPO)

Il divieto di “revolving doors”

Art. 1, comma 42, lett. l), che introduce il comma 16-ter all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, **nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego**, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Le esigenze del divieto di “revolving doors”

- evitare che prospettive di guadagni futuri possano incidere sulla qualità lavorativa e sull'imparzialità del dipendente;
- il divieto vige per tutti coloro i quali abbiano intrattenuto un rapporto lavorativo con le PP.AA. (anche dirigente con incarico esterno).

Cosa deve fare l'amministrazione:

- deve inserire un'apposita clausola nel contratto di assunzione dei dipendenti che vieta quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- deve agire in giudizio al fine di ottenere le cifre indebitamente percepite dal soggetto privato interessato.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, art. 21

Profilo soggettivo

- Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Le conseguenze del divieto di “revolving doors”

CONSEGUENZE SULL'ATTO

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

CONSEGUENZE SUI SOGGETTI

I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Le incompatibilità nella formazione delle commissioni

Art. 1, comma 46, che introduce l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 165/2001

È fatto divieto per chi è stato condannato per delitti contro la PA (c.p., Capo I, Titolo II, Libro II) di:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

La delibera CIVIT n. 14/2013

- La prescrizione di un reato intervenuta ai sensi dell'art. 529 c.p.p. non può essere considerata sentenza di condanna.
- Non ricorrono le condizioni per l'applicazioni dell'art. 1, comma 46 della legge n. 190/2012.
- Peraltro, precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'opportunità dell'affidamento di particolari compiti e funzioni, non contrastando, suddetta valutazione, con il principio costituzionale di presunzione di innocenza, ma andando a costituire elemento di necessaria valutazione che l'amministrazione deve tenere in debita considerazione nella formazione della volontà per l'affidamento di incarichi.

Le incompatibilità nella formazione delle commissioni

Cosa deve fare l'amministrazione:

- in questo caso è più corretto parlare di inconferibilità dell'incarico più che di incompatibilità o, meglio, di incompatibilità assoluta;
- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire incarichi;
- l'accertamento può essere eseguito anche per mezzo della ricezione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (v. art. 20, d.lgs. n. 39/2013).

Le incompatibilità nella formazione delle commissioni

Cosa deve fare l'amministrazione in caso di verifica positiva delle cause di incompatibilità:

- deve astenersi dal conferire l'incarico o dal dare corso all'assegnazione del dipendente interessato;
- deve disporre l'incarico o l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Le incompatibilità nella formazione delle commissioni - Giurisprudenza

T.A.R. Abruzzo, Sez. I, L'Aquila, n. 38/2017

- Nessun dubbio può residuare sulla **(non) necessità che la condanna debba essere definitiva per radicare la imposta incompatibilità**, ove si consideri l'inequivoco disposto di cui all'art.35-bis comma 1, lettera A) del D.lgs. 165/2001, titolato "prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", cui il bando di concorso deve conformarsi, che, nel prescrivere l'incompatibilità alla partecipazione a "commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi" (cfr. comma 1, lett a)), estende la disposizione a "coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale", in cui è compreso il reato (abuso d'ufficio) per il quale è stato condannato il prof. Menna.
- Il richiamato art. 35-bis configura invero una **nuova fattispecie di incompatibilità intesa a prevenire il discredito altrimenti derivante alla P.A.** dall'affidamento di incarichi a dipendenti che, a vario titolo, in passato, abbiano commesso (o siano sospettati) d'infedeltà.

Le incompatibilità nella formazione delle commissioni - Giurisprudenza

T.A.R. Abruzzo, Sez. I, L'Aquila, n. 38/2017

- Quanto all'anticipazione degli effetti a seguito della sola condanna non definitiva, ritiene il Collegio che la stessa sia giustificata alla luce del **bilanciamento tra le immediate esigenze di tutela** (formale e sostanziale) **della funzione amministrativa, di immediata evidenza, e il sacrificio** (limitato) **imposto agli interessati**.
- **Né rileva che la condanna (non definitiva) sia sospesa**, giacché l'incompatibilità trova il proprio spazio applicativo privilegiato proprio nel caso di inefficacia delle sanzioni penali, anche accessorie.
- **La illegittimità della nomina del presidente comporta l'illegittima composizione della commissione** che inficia la legittimità di tutti gli atti a valle, come impugnati dai ricorrenti.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Profilo soggettivo

Si applica agli incarichi conferiti nelle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli **enti pubblici**, nonché negli **enti di diritto privato in controllo pubblico**.

P.S. Negli enti locali al conferimento di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato.

Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, **le Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Profilo soggettivo

- Per **enti pubblici**, vanno intesi gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.
- Per **enti di diritto privato in controllo pubblico**, vanno intesi le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Profilo soggettivo

- Per **enti di diritto privato regolati o finanziati**, vanno intesi le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati:

- **incarichi amministrativi di vertice**, ovvero gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati:

- **incarichi dirigenziali interni**, ovvero gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati

- **incarichi dirigenziali esterni**, ovvero gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- **incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**, ovvero gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati

- **incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**, ovvero le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.

Devono, invece, intendersi «**componenti di organi di indirizzo politico**», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali.

Premesse generali del d.lgs. n. 39/2013

Definizione di « inconfiribilità » di incarichi

La preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Premesse generali del d.lgs. n. 39/2013

Le situazioni di non conferibilità degli incarichi:

- condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale; qui il periodo di raffreddamento è previsto per evitare che la condizione dell'aspirante all'incarico possa gettare discredito sulle istituzioni che conferiscono l'incarico;
- precedente espletamento di incarichi o di cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico; in questi casi il periodo di raffreddamento serve ad allentare i legami con gli interessi privati in conflitto;
- partecipazione da parte di soggetti estranei alle amministrazioni ad organi di indirizzo politico o espletamento di cariche pubbliche elettive, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento; nel caso della provenienza da organi politici, il periodo di raffreddamento ha la finalità di evitare che la persona sia scelta solo per l'appartenenza all'organo politico e non per i propri meriti professionali.

Premesse generali del d.lgs. n. 39/2013

Definizione di « incompatibilità » di incarichi

L'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Le cause di incompatibilità di incarichi:

- Tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali
- Tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali
- Tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Le cause di incompatibilità di incarichi (segue):

- Tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Ruolo e poteri del responsabile anticorruzione (art. 15)

- Il responsabile anticorruzione assicura che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
- Contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
- Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo n. 39/2013 trovano generale applicazione.

Ruolo e poteri del responsabile anticorruzione (art. 15)

- Segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il provvedimento di revoca dell'incarico del responsabile (art. 15)

- Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Attività di vigilanza e poteri della CIVIT (art. 16)

- La CIVIT vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
- A seguito di segnalazione della PCM – Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

Attività di vigilanza e poteri della CIVIT (art. 16)

- La CIVIT esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.
- Le delibere adottate dalla CIVIT possono, dunque, essere utilmente assunte quale parametro volto alla corretta applicazione delle norme dettate dal d.lgs. n. 39.
- Peraltro, con la riformulazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, ad opera dell'art. 54-ter del d.l. n. 69/2013, le delibere CIVIT sembrano essere comunque subordinate alle direttive e circolari ministeriali in materia.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Nullità degli atti in violazione del decreto)

Articolo 17 – Nullità ex lege

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e i relativi contratti **sono nulli**.

Articolo 18, comma 1 – Dichiarazione di nullità

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi **dichiarati nulli** sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Nullità degli atti in violazione del decreto)

Articolo 18, comma 2 – Sanzione per incarichi nulli

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli **non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.** Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Decadenza degli incarichi in violazione del decreto)

Articolo 19

Lo svolgimento degli incarichi di cui al decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, **decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato**, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

La contestazione viene fatta dal RPCT

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Delibera ANAC n. 68/2015)

Il soggetto a cui spetta l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 è il RPCT, il quale, ritenuta configurabile una causa di inconferibilità, la contesta ai soggetti cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, possano essere possibili destinatari della sanzione inibitoria:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti *medio tempore* cessati dalla carica;
- all'esito del procedimento così instaurato **il RPCT, ritenuta la sussistenza dell'inconferibilità, dichiara la nullità della nomina** e, qualora ricorrano i presupposti nei termini illustrati nel corpo della delibera n. 68/2015, irroga la sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 39/2013;

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Delibera ANAC n. 68/2015)

- il **termine di tre mesi** di cui all'art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti emittenti;
- i componenti (“attivi”) dell'organo che ha conferito l'incarico non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Delibera ANAC n. 67/2015)

- L'ANAC indica il procedimento di contestazione della violazione di cui all'articolo 18, che dovrà condurre all'applicazione della sanzione, sia pure attraverso l'eterointegrazione con i principi generali in materia di sanzioni amministrative, contenuti nella legge n. 689/1981 (ed applicabili in via generale in base all'art. 12 della medesima l. 689) e con i superiori principi derivanti direttamente dalla Carta Costituzionale nazionale nonché dalle convenzioni internazionali, in primis quella EDU sui diritti dell'uomo, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo.
- Il procedimento dovrà necessariamente avere origine con un atto di contestazione da parte del RPCT ai soggetti cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Delibera ANAC n. 67/2015)

- La contestazione dovrà contenere una brevissima indicazione del fatto - in particolare, nel caso che ne occupa, l'avvenuta nomina ritenuta inconferibile - con l'invito ai soggetti cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti astrattamente destinatari della sanzione inibitoria a presentare memorie a discolta in un termine breve ma che consenta l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non meno di cinque giorni).
- Sarà compito del RPCT, nell'ambito del procedimento così avviato, operare la valutazione sulla sussistenza del presupposto della sanzione, e cioè l'essere stata effettuata una nomina inconferibile.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Delibera ANAC n. 67/2015)

- Non può essere irrogata la sanzione senza che sia apprezzato anche il profilo psicologico di cd colpevolezza da parte dell'autore.
- Tale profilo psicologico potrà essere costituito dal dolo o anche dalla colpa, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981.
- La colpa, in particolare, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi o regolamenti non dovrà necessariamente essere valutata come grave, essendo sufficiente che uno degli elementi indicati risulti sussistente nel caso esaminato anche come *culpa levis*.
- Non basta richiamarsi alla presentazione dell'autocertificazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità. Bisogna verificare la reale insussistenza di tali cause prima di conferire l'incarico .

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Delibera ANAC n. 67/2015)

- Il RPCT dovrà, quindi, apprezzare l'esistenza di profili colposi, verificando se in base agli atti conosciuti o conoscibili l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto - anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconferibilità/incompatibilità.
- All'esito di questa valutazione, il RPCT concluderà il procedimento con un provvedimento con cui, con congrua anche se sintetica motivazione, dichiarerà definitivamente la nullità del conferimento e l'eventuale sussistenza delle responsabilità degli organi nominanti, cui consegue l'applicazione della sanzione interdittiva.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 (Delibera ANAC n. 67/2015)

- E' con la comunicazione di questo provvedimento all'interessato che scatterà l'inibizione per tre mesi dalle nomine, periodo quest'ultimo che non potrà essere in alcun modo graduato, atteso che il legislatore ha chiaramente optato per una sanzione fissa.
- Il predetto provvedimento oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione dovrà essere trasmesso all'Autorità nazionale Anticorruzione sia in funzione dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 39/2013 sia anche in funzione dei più generali poteri di vigilanza che la l. 190/2012 riserva all'Autorità sull'attività dell'Amministrazione e su quella del RPCT.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

CONTESTAZIONE DELL'INCONFERIBILITÀ

- **accertamento di tipo oggettivo:** violazione delle disposizioni sulle inconferibilità
- **accertamento di tipo soggettivo:** valutazione dell'elemento psicologico di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico.

Il RPC è dunque il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione dell'ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

TAR LAZIO 6593/2016

- In materia di prevenzione della corruzione, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, codici di comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, l'Autorità svolge un'**attività consultiva** in ordine ai problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge n. 190/2012 e dai relativi decreti di attuazione.
- I pareri espressi dall'Autorità, aventi ad oggetto l'interpretazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rientrano nella funzione di vigilanza alla medesima attribuita dal d.lgs. 39/2013, senza che da essi scaturiscano effetti immediatamente e direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)
Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

TAR LAZIO 6593/2016

- Le deliberazioni ANAC (66, 67 e 68/2016) costituiscono l'espressione di articolate funzioni di regolamentazione e tutela di peculiari interessi pubblici e che si esplicano in una posizione di separatezza e di indipendenza, soprattutto dal potere politico (ma non integrano gli estremi di un provvedimento sanzionatorio).
- Le funzioni esplicate dall'Autorità rientrano nel più ampio **potere di vigilanza**, che comprende anche la facoltà di emanare atti di orientamento per la corretta applicazione della normativa da parte delle amministrazioni soggette a tale potere.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

TAR LAZIO 6593/2016

- Le deliberazioni dell'Autorità n. 66 e n. 68 del 2015 costituiscono **atti preliminari** e **prodromici** al provvedimento interdittivo e di dichiarazione di nullità del conferimento dell'incarico dal quale soltanto deriva l'effetto lesivo per il ricorrente.
- L'istituto della **inconferibilità** costituisce una misura un rimedio preventivo, volto ad evitare l'insorgere di fenomeni di contiguità e corruzione a salvaguardia di beni primari per la collettività, quali sono la trasparenza, l'efficienza e il buon andamento delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 97 Cost., e anche il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, agli amministratori pubblici alimentando la credibilità e la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Procedimento per l'irrogazione della sanzione interdittiva

- Una volta terminato il procedimento di accertamento della causa di inconferibilità, il **RPCT** dichiara la nullità prevista *ex lege*.
- Dichiarata la nullità dell'incarico inconferibile, prende avvio il distinto procedimento di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico, che deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, coinvolgendo tutti i componenti dell'organo conferente che erano presenti al momento della votazione.
- Gli astenuti e i dissenzienti sono, infatti, esenti da responsabilità, ai sensi del comma 1, dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Procedimento per l'irrogazione della sanzione interdittiva

- Il procedimento avviato nei confronti dell'organo che conferisce l'incarico deve svolgersi nel rispetto del **principio del contraddittorio** affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.
- **L'atto di contestazione**, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Incompatibilità

- Il RPCT contesta la causa di incompatibilità.
- Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico.
- Tale atto può essere adottato su proposta del RPCT.
- L'accertamento è di tipo oggettivo: basta accertare la sussistenza di una causa di incompatibilità

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

La verifica delle autocertificazioni

- L'ANAC ritiene necessario indicare alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.
- L'inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi che rendono inconferibile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la malafede dell'autore della dichiarazione.
- È auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC

- L'ANAC esercita il suo generale **potere di regolazione**, che si inquadra in quello di **indirizzo** sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 15, del d.l. 90/2014.
- Il d.lgs. n. 39/2013, all'art. 16, prevede una vigilanza in capo all'ANAC sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, che può svolgersi anche tramite l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC

- Art. 16, comma 2: potere, a seguito di segnalazione (della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica) o d'ufficio, di sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
- L'Amministrazione può procedere ugualmente, ma deve motivare lo scostamento dalle osservazioni dell'ANAC.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC

- Art. 16, comma 1: potere di procedere all'accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi.
- Può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni (sempre che il parere riguardi specifiche fattispecie), su segnalazione dello stesso RPCT, (ai sensi dell'art. 15, comma 2), ovvero d'ufficio (come nel caso in cui l'ANAC, occupandosi di vicende diverse, venga a conoscenza di situazioni di possibile inconferibilità o incompatibilità).
- L'accertamento riguarda casi di **incarichi già conferiti** (a differenza del caso di cui all'art. 16 comma 2, che riguarda conferimenti in itinere).

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Attività di vigilanza sui pareri riguardanti singole fattispecie

- Se L'ANAC viene chiamata, per volontà della stessa amministrazione o su segnalazione, ad accertare specifiche fattispecie di incarichi già conferiti, questo accertamento è destinato a fare stato, salva sempre la possibilità di ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento dell'Autorità.
- Ogni altra interpretazione sarebbe contraria al principio di economicità dell'azione amministrativa e renderebbe inutile l'accertamento dell'ANAC e l'apposito procedimento, adottato con le garanzie del contraddittorio, che l'Autorità svolge.
- Nei casi di accertamento compiuto dall'Autorità, quindi, al RPC si deve ritenere preclusa ogni altra azione di accertamento, sul piano oggettivo, di violazioni delle norme del d.lgs. n. 39.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Attività di vigilanza sui pareri riguardanti singole fattispecie

Il RPCT può, dunque:

- prendere atto dell'accertamento compiuto dall'ANAC e della conseguente, automatica, nullità dell'atto di conferimento, ovvero diffidare l'interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili;
- avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità).

L'ANAC interviene solo nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e il suo eventuale accertamento non può che limitarsi alla valutazione della violazione oggettiva della legge, lasciando al RPC ogni altro atto conseguente, ivi compreso lo svolgimento del procedimento sanzionatorio o del procedimento di diffida in caso di incompatibilità.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Attività di vigilanza sui pareri riguardanti singole fattispecie

- Se L'ANAC viene chiamata, per volontà della stessa amministrazione o su segnalazione, ad accertare specifiche fattispecie di incarichi già conferiti, questo accertamento è destinato a fare stato, salva sempre la possibilità di ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento dell'Autorità.
- Ogni altra interpretazione sarebbe contraria al principio di economicità dell'azione amministrativa e renderebbe inutile l'accertamento dell'ANAC e l'apposito procedimento, adottato con le garanzie del contraddittorio, che l'Autorità svolge.
- Nei casi di accertamento compiuto dall'Autorità, quindi, al RPC si deve ritenere preclusa ogni altra azione di accertamento, sul piano oggettivo, di violazioni delle norme del d.lgs. n. 39.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013 - (Delibera ANAC n. 833/2016)

Linee guida accertamento inconferibilità e incompatibilità

Il mancato adeguamento del RPCT all'accertamento ANAC

- Può verificarsi il caso del RPCT che resti inerte ovvero adottati, senza adeguata motivazione, un provvedimento non in linea con gli esiti dell'accertamento condotto da ANAC.
- Poiché l'art. 16, nel conferire all'ANAC il potere di accertamento, con gli effetti di prevalenza su altri eventuali accertamenti compiuti dall'amministrazione o dal suo RPCT, non disciplina l'ipotesi del mancato adeguamento, si deve ritenere applicabile il potere di ordine conferito in via generale all'ANAC.
- L'intervento dell'ANAC tramite l'esercizio del potere di ordine è volto a riportare l'azione dell'amministrazione al rispetto della legge, tanto che detto potere, che **non ha un contenuto sanzionatorio, né carattere sostitutivo**, viene definito come un potere conformativo e dissuasivo a scopo collaborativo.

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013
Gli atti di segnalazione dell'ANAC

Atto di segnalazione n. 5/2015

Mancata precisione nella individuazione dei soggetti che hanno il potere di accertare le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.

- 1) Assenza di specifiche disposizioni che impongano alle amministrazioni competenti di effettuare controlli in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento dell'incarico
- 2) Assenza di una disciplina del procedimento di accertamento delle inconferibilità
- 3) Incertezza sulla necessità o meno di una “dichiarazione di nullità”
- 4) Incertezza sulla attribuzione della competenza alla eventuale dichiarazione di nullità

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013
Gli atti di segnalazione dell'ANAC

Atto di segnalazione n. 5/2015

- 5) Incertezza del termine entro il quale la dichiarazione deve essere effettuata
- 6) Automaticità della sanzione della sospensione
- 7) Incertezza nella individuazione dell'organo competente a conferire gli incarichi nel periodo della sospensione
- 8) Incertezza in caso di violazione della sospensione

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013
Gli atti di segnalazione dell'ANAC

Atto di segnalazione n. 5/2015 – Le possibili soluzioni dell'ANAC

- a) **Eliminazione del carattere automatico della sanzione in caso di conferimenti dichiarati nulli.** La sanzione automatica della sospensione per tre mesi dovrebbe essere sostituita da una sanzione amministrativa da irrogare nel rispetto delle disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689.
- b) **Affidamento all'ANAC di un potere suppletivo di accertamento delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità.**
- c) **Affidamento all'ANAC del potere sanzionatorio**

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013
Gli atti di segnalazione dell'ANAC

Atto di segnalazione n.1 del 18 gennaio 2017

L'ANAC ritiene urgente un intervento correttivo da parte del legislatore volto ad adeguare la definizione di **amministrazione di ente di diritto privato in controllo pubblico**, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. 39/2013, al fine di:

- eliminare, per la figura del presidente del consiglio di amministrazione, il riferimento alle deleghe gestionali dirette;
- estendere la disciplina dell'inconferibilità a tutte le posizioni negli organi di governo, includendovi anche i comportamenti degli organi collegiali (consigli di amministrazione o equivalenti, comunque denominati);

Le criticità applicative del d.lgs. n. 39/2013
Gli atti di segnalazione dell'ANAC

Atto di segnalazione n.1 del 18 gennaio 2017

L'ANAC ritiene urgente un intervento correttivo da parte del legislatore volto ad adeguare la definizione di **amministrazione di ente di diritto privato in controllo pubblico**, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. 39/2013, al fine di:

- estendere la disciplina dell'inconferibilità alla figura del direttore generale;
- una volta accolte le proposte di cui ai punti precedenti, introdurre un idoneo sistema di graduazione dei periodi di inconferibilità, da riferire al rilievo della carica svolta dagli amministratori nell'ente, secondo il criterio già suggerito nella segnalazione n. 4/2015: periodi più lunghi per le cariche di maggior rilievo, più corti per la semplice partecipazione al consiglio di amministrazione.

**DETTAGLIO DELLE
IPOTESI DI INCONFERIBILITA'
EX D.LGS. N. 39/2013**

Inconferibilità di incarichi per condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Ai soggetti condannati per **reati contro la pubblica amministrazione** (capo I, titolo II, libro II c.p., non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

- per i reati di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001 (articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter , *319-quater* e 320 del codice penale e articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 – reati propri della Guardia di Finanza)
 - **Permanente:** nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo a seguito di una condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
 - **Temporanea:** stessa durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
 - **5 anni:** gli altri casi (no interdizione, no interruzione del lavoro per motivi disciplinari).

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

- reati di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001 (articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter , *319-quater* e 320 del codice penale:
 - Peculato
 - Concussione
 - Corruzione per l'esercizio della funzione
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
 - Corruzione in atti giudiziari
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

- per gli reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale:
 - **Permanente:** nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo a seguito di una condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
 - **Temporanea:** stessa durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
 - **Doppio della pena inflitta, massimo 5 anni:** per gli altri casi (no interdizione, no interruzione del lavoro per motivi disciplinari).

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Precisazioni

- Al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione (esclusi uffici di amministrazione e gestione, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo).
- Nel caso di indisponibilità di incarichi il dirigente viene collocato fuori ruolo senza incarico.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Precisazioni

- La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
- Il contratto relativo all'incarico attribuito a soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico è sospeso nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati prima citati.
- Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico.
- La sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità.
- All'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico.
- La sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. «patteggiamento»), è equiparata alla sentenza di condanna.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Il c.d. “patteggiamento” (Cons. Stato, Sez. V, 22-05-2013, n. 2781)

Per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli art. 444 e 445 c.p.p., non si prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ritiene ricorrano le condizioni per il proscioglimento; cioè perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non costituisce reato.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Il c.d. “patteggiamento” (Cons. Stato, Sez. V, 22-05-2013, n. 2781)

Se è vero che, ai fini del giudizio disciplinare, il "patteggiamento" non è da solo sufficiente per affermare la responsabilità dell'incolpato, è pure vero che è possibile fare riferimento anche alla condanna patteggiata, per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi in sede di procedimento penale, i quali appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente; ciò, tuttavia, in base ad un ragionevole apprezzamento pure delle altre risultanze del procedimento.

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati (art. 4, d.lgs. n. 39/2013)

Ai soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati (art. 5, d.lgs. n. 39/2013)

Ai soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, non possono essere conferiti gli incarichi, nelle aziende sanitarie locali, di:

- a) direttore generale;
- b) direttore sanitario;
- c) direttore amministrativo.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale (art. 6, d.lgs. n. 39/2013)

- Ai membri del Governo nazionale ed ai Commissari straordinari del Governo si applicano i divieti di cui alla legge n. 215/2004.
- Su tali forme di inconferibilità vigilano l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)
SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi:

- a) amministrativi di vertice della regione;
- b) dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

a coloro che nei due anni precedenti siano stati:

- componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico;
- componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)
SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi:

- a) amministrativi di vertice della regione;
- b) dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

a coloro che nei due anni precedenti siano stati:

- presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno delle predette tipologie di enti locali

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)
SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi:

- a) di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)
SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

a coloro che nei due anni precedenti siano stati:

- componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico;

a coloro che nell'anno precedente:

- abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico;
- siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)
SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Precisazione

Le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

La nota ANCI del 16.5.2013 Incongruenza dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013

- La norma non sembra permettere a presidente ed amministratori delegati uscenti di società partecipate di essere riconfermati nei rispettivi consigli (comunali, provinciali, regionali), anche se hanno conseguito buoni risultati di gestione nelle società in cui hanno operato e che, magari, necessitano di una certa continuità di gestione al fine di proseguire importanti operazioni societarie.
- Ciò, secondo l'ANCI, comporterebbe un'indebita compressione della libertà statutaria della società prevista dall'art. 2385 c.c.
- Sembrerebbe doversi ritenere, dunque che, alla scadenza, si possano solo rinnovare le cariche all'interno della stessa società, se previsto negli statuti, ma non di ricoprire gli incarichi di presidente o AD in società diverse, controllate dai medesimi enti.

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali
(art. 8, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi nelle ASL di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati:

- candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio di una ASL.

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali
(art. 8, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi nelle ASL di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- Parlamentare.

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali
(art. 8, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi nelle ASL di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

a coloro che nei tre anni precedenti siano stati:

- componenti della giunta o del consiglio della regione interessata;
- amministratori di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali
(art. 8, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi nelle ASL di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

a coloro che nei due anni precedenti siano stati:

- componenti della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

**DETTAGLIO DELLE
IPOTESI DI INCOMPATIBILITA'
EX D.LGS. N. 39/2013**

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art. 9, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi :

- vertice nelle pubbliche amministrazioni;
- dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico;

con:

- l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art. 9, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi :

- vertice nelle pubbliche amministrazioni;
- dirigenziali (qualsiasi);
- amministratore negli enti pubblici;
- presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

con:

- lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di:

- componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico;
- presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali (art. 10, d.lgs. n. 39/2013)

Nelle ASL, sono incompatibili gli incarichi :

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

con:

- gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali (art. 10, d.lgs. n. 39/2013)

Precisazione

L'incompatibilità sussiste anche quando gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nell'art. 10 siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
(art. 11, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

con la carica di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro o Vice Ministro;
- sottosegretario di Stato;
- commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 400/1988;
- Parlamentare.

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
(art. 11, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

con la carica di (segue):

- componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro, Vice Ministro;
- sottosegretario di Stato;
- commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 400/1988;
- Parlamentare.

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

con la carica di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro, Vice Ministro;
- sottosegretario di Stato;
- commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 400/1988;
- Parlamentare.

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, gli incarichi di:

- presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale ;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali;

con la carica di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro, Vice Ministro;
- sottosegretario di Stato;
- commissario straordinario del Governo ex legge n. 400/1988;
- amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- parlamentare.

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali;

con la carica di:

- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.